

## TRIBUNALE DI TIVOLI

Ricorso ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019

come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento con la presentazione del piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Per [REDACTED]  
[REDACTED], la Dott.ssa Torre Claudia con studio in [REDACTED]  
[REDACTED] scritta all'ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili al n. [REDACTED]  
[REDACTED] è stata nominata dall'OCC tenuto presso l' Odcec di Tivoli quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento

**premessato che**

- la ricorrente è qualificabile come "consumatore" così come definito dal comma 1 lettera e) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi;
- sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità ed in particolare:
  - non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
  - non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  - non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
  - ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:



Nel novembre 2018 mi separo di fatto da mio marito e fino al 2021 non percepisco nessun mantenimento. Nel maggio 2020 con il procedimento urgente del Tribunale di Tivoli vengono stabilite le condizioni della separazione. Tra cui assegnazione della casa coniugale ed € 300,00 di mantenimento per il figlio.

La casa coniugale doveva essere di entrambi (mia e del mio ex come da accordi tra noi) anche se di fatto veniva intestata solo al mio ex marito, ma per essermi fidata oggi mi ritrovo senza una futura casa. Ho chiesto tramite avvocato di intestare la mia metà (non riconosciuta a me dal mio ex marito) a nostro figlio, ma il mio ex marito non ha accettato. Così prima o poi io e mio figlio dovremo lasciare la casa coniugale e pagare l'affitto di un'altra casa e nella condizione economica in cui trovo oggi sarà pressoché impossibile.

La sottoscritta, da sola, procede economicamente al proprio figlio, nonostante il provvedimento del tribunale del 2020, fino al giugno 2021. Quindi ad oggi posso affermare che con l'inizio della separazione legale inizia a peggiorare anche la mia situazione economica. Il mantenimento viene versato per la prima volta a luglio 2021 fino a giugno 2023, quando per decisione propria il mio ex marito smette di versarlo ( gran parte degli arretrati 20/21 devono essere ancora dati, a cui si sono aggiunti quelli dal luglio 2023 ad oggi, per un totale ad oggi di € 4900,00 di mantenimento e circa € 2500,00 per spese straordinarie mai versate). Naturalmente tutte le spese straordinarie sono state a mio carico, il mio ex marito non ha mai contribuito.

Nel 2020 estinguo cessione del quinto con [REDACTED] ( € 19325,65 ) stipulata in precedenza per spese familiari e per la casa coniugale, stipulandone una nuova con [REDACTED] per necessità economiche conseguenziali alla separazione e alle iniziali spese legali da sostenere ( rata di 300 euro al mese per 10 anni con [REDACTED] ).

Il mio ex marito aveva in possesso dopo la separazione [REDACTED] intestata alla sottoscritta, quando sono iniziate ad arrivare multe e bolli non pagati a nome mio né ho chiesto la restituzione che dopo diverso tempo è stata fatta, ho dovuto vendere [REDACTED] (€ 2500,00) per pagare i debiti dovuti alle multe e ai bolli non pagati.

Nell'agosto 2021 il mio ex marito smette di pagare il finanziamento cointestato dell'automobile [REDACTED] comprata quando eravamo sposati (poiché l'auto era stata intestata alla sottoscritta) non rispettando più un accordo di divisione delle spese familiari. Così la rata di 173,83 4 al mese passa a me. Rata che va ad aggravare ulteriormente la situazione.

Successivamente nel 2022 stipulo un nuovo prestito per estinguere la somma di finanziamento residuo dell'auto [REDACTED] ( € 7266,00 ), che ormai non pagando più il mio ex marito è passato alla sottoscritta.

[REDACTED] del 2013 che sarà data indietro al concessionario per acquisto nuova auto, in quanto questa ormai era una spesa per riparazioni continue dopo sinistro, aveva tanti km (250000) ,fatti soprattutto perché pendolare tra Tivoli -Roma per motivi di lavoro. A settembre 22 stipulo nuovo prestito di € 26761,25 per estinguere prestito n. [REDACTED] (€ 11285,64) e acquistare auto [REDACTED] (per cercare di sostenere meno spese scelgo un auto GPL) Acquisto fatto tramite prestito [REDACTED] pagare meno interessi rispetto ai finanziamenti dei concessionari.

Naturalmente man mano la situazione economica è peggiorata, senza mantenimento e senza contributi spese straordinarie per il figlio a carico da parte del mio ex marito, con gli aumenti che ci sono stati e nuove spese non previste ad oggi il saldo del mio c/c è molto poco e arrivare a fine mese è diventato difficoltoso.

Ho iniziato la separazione nel maggio 2020 ad oggi la nuova udienza è stata fissata a Giugno 2025,



con spese per l'avvocato che non riesco più a pagare. Il saldo della parcella del primo avvocato, oggi ne ho un altro che dovrò pagare, la allego alla mail.

Nel giugno 2024 ho richiesto [REDACTED] la possibilità di fare un consolidamento debiti per pagare una rata più bassa, ma mi hanno detto che non c'era la possibilità di farlo. Così per risanare la situazione avevo pensato di rinnovare la cessione del quinto, ma non avrei nessun vantaggio e così continuerei ad alimentare solo un ciclo che non finirebbe mai di indebitamento.

[REDACTED] e attualmente non ce la faccio più a vivere con la preoccupazione di non riuscire ad adempiere agli obblighi presi, ma se adempio a questi a breve non riuscirò più a sopravvivere. Tra poco non riuscirò più a fare fronte a questa situazione, nonostante io stia evitando tante spese che a volte sarebbero necessarie.

Non so quando, ma prima della scadenza dei prestiti uno 6 e uno 9 anni dovrò lasciare la casa coniugale e come potrei pagare un affitto, in questa situazione? Insomma dalla separazione è iniziato il mio crollo economico.

Mio figlio ad oggi è iscritto l'università La Sapienza.

Spero che ci siano le condizioni per trovare una soluzione e riuscire a fare una esdebitazione o qualsiasi altra cosa che mi permetta di tornare a vivere. Non ce la faccio più a sostenere questa situazione.

- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
- attualmente la ricorrente svolge attività di [REDACTED] [REDACTED] ed ha un reddito medio mensile di 2.215,00. come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023 (all.1);
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono prevalentemente nella perdita di un adeguato reddito generato dal mancato percepimento degli assegni di mantenimento e dalla riduzione della capacità lavorativa a seguito del riconoscimento dell'invalidità che non le permettono di aumentare l'orario lavorativo attraverso straordinari;
- il nucleo familiare della ricorrente, a seguito della separazione, è composto, oltre che dal debitore, anche dal figlio convivente, [REDACTED];
- il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 2.215,00 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 1.769,00.
- negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
  - su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi di Tivoli ha nominato la gestore Torre Claudia con studio a [REDACTED] [REDACTED] it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore" ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e smi contenente:



- le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
- un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

La situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del gestore Torre Claudia evidenzia le seguenti poste:

#### VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b> | € 0,00            |
| <b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>   | € 1.859,00        |
| <b>Valore complessivo del patrimonio</b>         | <b>€ 1.859,00</b> |

#### VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

| TIPOLOGIA DEBITO     | Debito Residuo | % Tot. | Rata Media Mensile | % Tot. |
|----------------------|----------------|--------|--------------------|--------|
| ████████████████████ | 24.331,00      | 50,33% | 337,94             | 52,97% |
| ████████████████████ | 20.700,00      | 42,82% | 300,00             | 47,03% |
| ████████████████████ | 3.314,63       | 6,86%  | 0,00               | 0,00%  |

Il debito residuo totale accertato è pari a € 48.345,63, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 637,94.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.



Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

| DATA       | Tipologia debito | Creditore      | Rata Mensile | Reddito Mensile | % Banca Italia |
|------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
|            | [REDACTED]       | 2 - [REDACTED] |              |                 | N.D.           |
| 01/01/2020 | [REDACTED]       | 1 - [REDACTED] | 300,00       | 1.901,75        | 15,77%         |
| 01/11/2022 | [REDACTED]       | 1 - [REDACTED] | 337,94       | 1.973,85        | 17,12%         |

**Spese di procedura ipotizzate: € 2.696,43**

La ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del gestore Torre Claudia con studio [REDACTED]

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice

**PROPONE**

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

**CHIEDE**

- Che l'III.mo Tribunale di Tivoli voglia dichiarare aperta la procedura per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti:

- 1) proposta di accordo;
- 2) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 3) copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) piano di ristrutturazione dei debiti;
- 5) attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC;
- 6) elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia;



7) certificato di stato di famiglia;

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

**Il Gestore**

**Dott.ssa Torre Claudia**

